III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2165]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione ([1]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione ([2]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 aprile 2011, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(3) La decisione 92/424/CEE della Commissione ([3]) è stata abrogata dalla decisione 97/794/CE della Commissione ([4]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 92/424/CEE.

(4) La decisione 92/432/CEE della Commissione ([5]) è stata abrogata dalla decisione 97/794/CE della Commissione ([6]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 92/432/CEE.

(5) La decisione 93/14/CEE della Commissione ([7]) è stata abrogata dalla decisione 2000/571/CE della Commissione ([8]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/14/CEE.

(6) La decisione 94/297/CE della Commissione ([9]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(7) La decisione 94/957/CE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

([1]) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.
([2]) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.
([3]) GU L 232 del 14.8.1992, pag. 34.
([4]) GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31.
([5]) GU L 237 del 20.8.1992, pag. 29.
([6]) GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31.
([7]) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 42.
([8]) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.
([9]) GU L 131 del 26.5.1994, pag. 23.
([10]) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 19.

(8) La decisione 94/958/CE della Commissione ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(9) La decisione 94/970/CE della Commissione ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(10) La decisione 94/971/CE della Commissione ([3]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(11) La decisione 96/105/CE della Commissione ([4]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1º gennaio 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(12) La decisione 98/176/CE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(13) La decisione 98/590/CE della Commissione ([6]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1º gennaio 2000, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(14) La decisione 2000/62/CE della Commissione ([7]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(15) La decisione 2001/138/CE della Commissione ([8]) è stata abrogata dalla decisione 2001/783/CE della Commissione ([9]), che era stata integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2001/138/CE.

(16) La decisione 2002/551/CE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 17 luglio 2002, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(17) La decisione 2002/552/CE della Commissione ([11]) è stata abrogata dalla decisione 2002/975/CE della Commissione ([12]), che era stata integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2002/552/CE.

(18) La decisione 2003/630/CE della Commissione ([13]) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 ([14]). Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2003/630/CE.

(19) La decisione 2004/253/CE della Commissione ([15]) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1792/2006. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/253/CE.

([1]) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 21.
([2]) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 41.
([3]) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 44.
([4]) GU L 24 del 31.1.1996, pag. 32.
([5]) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 26.
([6]) GU L 283 del 21.10.1998, pag. 25.
([7]) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65.
([8]) GU L 50 del 21.2.2001, pag. 17.
([9]) GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.
([10]) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 22.
([11]) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 24.
([12]) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87.
([13]) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55.
([14]) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
([15]) GU L 79 del 17.3.2004, pag. 47.

(20) La decisione 2004/402/CE della Commissione [1] è stata abrogata dalla decisione 2007/24/CE della Commissione [2]. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/402/CE.

(21) La decisione 2004/431/CE della Commissione [3] è stata abrogata dalla decisione 2007/19/CE della Commissione [4]. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/431/CE.

(22) La decisione 2004/435/CE della Commissione [5] è stata abrogata dalla decisione 2007/18/CE della Commissione [6]. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/435/CE.

(23) La decisione 2004/775/CE della Commissione [7], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2005, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(24) La decisione 2005/362/CE della Commissione [8], che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(25) La decisione 2006/416/CE della Commissione [9], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(26) La decisione 2006/800/CE della Commissione [10], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(27) La decisione 2006/802/CE della Commissione [11], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(28) La decisione 2007/16/CE della Commissione [12], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 agosto 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(29) La decisione 2007/870/CE della Commissione [13], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(30) La decisione 2008/77/CE della Commissione [14], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(31) La decisione 2008/838/CE della Commissione [15], che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 luglio 2009, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(32) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(33) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

---

[1] GU L 123 del 27.4.2004, pag. 111.
[2] GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26.
[3] GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41.
[4] GU L 7 del 12.1.2007, pag. 38.
[5] GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56.
[6] GU L 7 del 12.1.2007, pag. 36.
[7] GU L 342 del 18.11.2004, pag. 29.
[8] GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37.
[9] GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61.
[10] GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35.
[11] GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.
[12] GU L 7 del 12.1.2007, pag. 31.
[13] GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.
[14] GU L 23 del 26.1.2008, pag. 28.
[15] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 10 (Decisione 92/424/CEE della Commissione), 11 (Decisione 92/432/CEE della Commissione), 17 (Decisione 93/14/CEE della Commissione), 30 (Decisione 94/957/CE della Commissione), 31 (Decisione 94/958/CE della Commissione), 32 (Decisione 94/970/CE della Commissione), 33 (Decisione 94/971/CE della Commissione), 42 (Decisione 96/105/CE della Commissione), 114 (Decisione 2003/630/CE della Commissione), 116 (Decisione 2004/253/CE della Commissione), 120 (Decisione 2004/775/CE della Commissione) e 133 (Decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.

2. Il testo dei punti 3 (Decisione 98/590/CE della Commissione) e 11 (Decisione 2000/62/CE della Commissione) sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*» della parte 1 è soppresso.

3. Il testo dei punti 17 (Decisione 2001/138/CE della Commissione), 24 (Decisione 2002/551/CE della Commissione), 25 (Decisione 2002/552/CE della Commissione), 36 (Decisione 2006/416/CE della Commissione), 40 (Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione) e 46 (Regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

4. Il testo dei punti 3 (Decisione 94/297/CE della Commissione), 5 (Decisione 98/176/CE della Commissione), 25 (Decisione 2004/402/CE della Commissione), 26 (Decisione 2004/431/CE della Commissione), 27 (Decisione 2004/435/CE della Commissione), 32 (Decisione 2005/362/CE della Commissione), 36 (Decisione 2006/800/CE della Commissione), 37 (Decisione 2006/802/CE della Commissione), 43 (Decisione 2007/870/CE della Commissione), 44 (Decisione 2008/77/CE della Commissione) e 46 (Decisione 2008/838/CE della Commissione) sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*» della parte 3 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.